

Portieri e Custodi

Parti contraenti	Stipula	Decorrenza	Scadenza		Rinnovo economico
			Economica	Normativa	
Confederazione italiana della proprietà edilizia (Confedilizia) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilucis-Uil	26.11.2019	1.1.2020	31.12.2022	31.12.2022	-

Profili professionali	Qualifiche	Salario mensile conglobato ²		Contingenza ¹
		1.1.2020	1.1.2021	
A1	Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio	1.072,26	1.095,07	
A2	Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.	1.072,26	1.095,07	
A3	Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio.	1.175,04	1.200,04	
A4	Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.	1.175,04	1.200,04	
A5	Portieri che prestano la loro opera nei complessi immobiliari, per la sorveglianza e la pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condomini (senza alloggio)	1.072,26	1.095,07	
A6	Portieri senza alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.), di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video;	1.123,58	1.147,49	
A7	Portieri che fruiscono di alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.), di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video;	1.123,58	1.147,49	
A8	Portieri senza alloggio, ai quali venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori	1.176,91	1.201,95	
A9	Portieri che fruiscono di alloggio, ai quali venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori	1.176,91	1.201,95	
B1	Operai specializzati	1.313,16	1.341,10	
B2	Operai qualificati	1.248,45	1.275,00	
B3	Assistenti bagnanti nelle piscine condominiali	1.246,29	1.272,81	
B4	Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine, e/o spazi a verde, e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti.	1.160,35	1.185,04	
B5	Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia dell'androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia.	1.093,08	1.116,34	
C1	Quadri	1.932,94	1.974,07	
C2	Impiegati con funzioni ad alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva	1.772,56	1.810,28	
C3	Impiegati di concetto, anche tecnici, contabili di concetto, programmatori informatici, segretari di concetto	1.552,46	1.585,49	
C4	Impiegati d'ordine, operatori informatici, addetti alla segreteria, addetti a servizi esterni per il disbrigo di commissioni presso enti, istituti ed uffici pubblici e/o privati	1.307,54	1.335,36	
C4 1° impiego	Impiegati d'ordine primo impiego per un periodo massimo di 12 mesi di effettivo servizio	1.115,56	1.139,30	
D1	Lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o complessi residenziali	1.244,69	1.271,17	
D2	Istruttori che, su incarico del condominio, prestano la loro opera per l'insegnamento di una o più discipline sportive a favore dei condomini o di una parte degli stessi.	1.243,55	1.270,01	
D3	Assistenti condominiali che svolgono mansioni relative alla vita familiare dei condomini, o di una parte di essi	1.243,55	1.270,01	
D4	Lavoratori che svolgono, all'interno degli spazi condominiali, servizi per la prima infanzia o per persone anziane autosufficienti	1.243,55	1.270,01	

¹Dall'1.4.2008 conglobata nel salario.

²Con decorrenza dall'1.1.2022, vengono corrisposti ulteriori € 5,00 lordi di aumento sul salario conglobato dei lavoratori inquadrati nei profili A3/A4 a condizione che le parti non abbiano diversamente previsto un aumento di pari importo della contribuzione destinata al finanziamento delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. Per le restanti figure professionali e tutti i profili, tale aumento del salario conglobato sarà riproporzionato in percentuale sulla base dei parametri.

N.B. Per il calcolo della retribuzione gli importi da corrispondere per i profili professionali B saranno riportati al valore orario, utilizzando il coefficiente 173 e moltiplicati per le ore da retribuire.

INDENNITA', ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI					
E.D.R.	Funzione quadro	Diploma	Laurea	Cassa	
1	dall'1.1.2000, € 155,00 ²				

¹ Conglobato nel salario mensile

² Assorbibile da indennità similari, da eventuali superminimi, nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento

Numero mensilità	Coefficiente giornaliero	Coefficiente orario	Orario normale di lavoro settimanale
13	26	A2, A4, A7, A9: 208 A1, A3, A5, A6, A8: 195 B, C e D: 173	profili professionali A (con alloggio): 48 ore distribuite su 6 giorni ¹ profili professionali A (senza alloggio): 45 ore distribuite su 6 giorni profili professionali B: 40 ore distribuite su 5 giorni; profili professionali C e D: 40 ore distribuite su 5 o 6 giorni ²

¹ Nastro orario di apertura e chiusura portone – il nastro orario durante il quale il datore di lavoro stabilisce l'apertura e la chiusura del portone è compreso fra le ore 7 e le ore 20 nei giorni non festivi. Gli accordi integrativi territoriali possono prevedere l'anticipazione del nastro orario alle ore 6 ovvero la posticipazione alle ore 21.

² A decorrere dall'1.1.2014 (Accordo Integrativo 09.10.2013) la durata del lavoro effettivo per i lavoratori di cui ai profili professionali D2 e D4 non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali e deve risultare da atto scritto.

N.B. La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e a un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale.

ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI

RETRIBUTIVI	Una tantum/arretrati retributivi	gli aumenti relativi all'anno 2011 e 2012 verranno erogati a tutti i lavoratori in servizio al 12.11.2012 sotto forma di arretrati (detratti eventuali acconti già corrisposti dal datore di lavoro allo stesso titolo), in due tranches di pari importo, da corrispondere rispettivamente: la prima con la retribuzione del mese di febbraio 2013 e la seconda con la retribuzione di agosto 2013																																																																												
	Premi aziendali e di risultato	non regolamentati																																																																												
	Terzo elemento	ove esistente, continuerà ad essere corrisposto al portiere il terzo elemento di cui all'art. 20 del CCNL 28.2.1974, ridotto di € 5,16 complessivi del suo importo originario, fino a concorrenza. La suddetta corresponsione va intesa come riferita "ad personam" e fino alla cessazione del rapporto di lavoro.																																																																												
	Indennità trasferta	non regolamentata																																																																												
	Gratifica natalizia	pari a una mensilità																																																																												
	Tredicesima	vedi gratifica natalizia																																																																												
	Quattordicesima	non prevista																																																																												
	Altre mensilità aggiuntive	non previste																																																																												
	Scatti anzianità	<p>per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratori avranno diritto a n. 8 scatti triennali, elevati a 12 con decorrenza dall'1.1.2004. L'anzianità per la maturazione degli scatti decorre dal 1 giorno del mese successivo a quello dell'assunzione, se questa sia avvenuta dopo l'inizio del mese, ovvero dall'inizio del mese stesso se coincidente con l'assunzione. La misura degli scatti è la seguente: a. lavoratori con profili professionali A: A) per gli scatti maturati a tutto il 31.12.1973: € 1,03; B) per gli scatti maturati dall'1.1.1974 al 31.12.2003: € 7,75; C) per gli scatti maturati dall'1.1.2004 in poi: € 10,00. Il valore complessivo degli scatti maturati alla data del 31.12.2003 verrà congelato in cifra non rivalutabile. Il valore complessivo degli scatti maturati alla data del 31.12.2003 verrà congelato in cifra non rivalutabile.</p> <p>b. lavoratori con profili professionali B:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>fino al 31.12.2003</u></th> <th><u>dall'1.1.2004</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B1</td> <td>€ 13,84</td> <td>€ 17,30</td> </tr> <tr> <td>B2 e B3</td> <td>€ 12,11</td> <td>€ 15,57</td> </tr> <tr> <td>B4</td> <td>€ 10,38</td> <td>€ 13,84</td> </tr> <tr> <td>B5</td> <td>€ 8,65</td> <td>€ 10,38</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il valore complessivo degli scatti maturati alla data del 31.12.2003 verrà congelato in cifra non rivalutabile.</p> <p>c. lavoratori con profili professionali C:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>fino al 31.12.2003</u></th> <th><u>dall'1.1.2004</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1</td> <td>€ 18,08</td> <td>€ 23,33</td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td>€ 15,49</td> <td>€ 20,00</td> </tr> <tr> <td>C3</td> <td>€ 12,91</td> <td>€ 16,67</td> </tr> <tr> <td>C4</td> <td>€ 10,33</td> <td>€ 13,33</td> </tr> </tbody> </table> <p>d. lavoratori con profilo professionale D1: € 10,00</p> <p><i>Decorrenza scatti</i> - Le anzianità utili ai fini della decorrenza della maturazione degli scatti per i vari profili professionali dei lavoratori non possono essere antecedenti alle seguenti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Profili</u></th> <th><u>Decorrenza</u></th> <th><u>Profili</u></th> <th><u>Decorrenza</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>da A1 a A4</td> <td>1.7.1961</td> <td>B1, B3, C1 e C2</td> <td>1.1.2000</td> </tr> <tr> <td>A5</td> <td>1.1.1984</td> <td>A6, A7, A8 e A9</td> <td>1.12.2003</td> </tr> <tr> <td>B5</td> <td>1.9.1991</td> <td>D1</td> <td>1.12.2003</td> </tr> <tr> <td>B2 e B4</td> <td>1.1.1984</td> <td>D2 ex CCNL 21.4.08 e D3</td> <td>1.4.2008</td> </tr> <tr> <td>C3 e C4</td> <td>1.1.1995</td> <td>D2 ex CCNL 12.11.12 e D4</td> <td>1.01.2013</td> </tr> </tbody> </table>					<u>fino al 31.12.2003</u>	<u>dall'1.1.2004</u>	B1	€ 13,84	€ 17,30	B2 e B3	€ 12,11	€ 15,57	B4	€ 10,38	€ 13,84	B5	€ 8,65	€ 10,38		<u>fino al 31.12.2003</u>	<u>dall'1.1.2004</u>	C1	€ 18,08	€ 23,33	C2	€ 15,49	€ 20,00	C3	€ 12,91	€ 16,67	C4	€ 10,33	€ 13,33	<u>Profili</u>	<u>Decorrenza</u>	<u>Profili</u>	<u>Decorrenza</u>	da A1 a A4	1.7.1961	B1, B3, C1 e C2	1.1.2000	A5	1.1.1984	A6, A7, A8 e A9	1.12.2003	B5	1.9.1991	D1	1.12.2003	B2 e B4	1.1.1984	D2 ex CCNL 21.4.08 e D3	1.4.2008	C3 e C4	1.1.1995	D2 ex CCNL 12.11.12 e D4	1.01.2013																			
		<u>fino al 31.12.2003</u>	<u>dall'1.1.2004</u>																																																																											
	B1	€ 13,84	€ 17,30																																																																											
	B2 e B3	€ 12,11	€ 15,57																																																																											
	B4	€ 10,38	€ 13,84																																																																											
	B5	€ 8,65	€ 10,38																																																																											
		<u>fino al 31.12.2003</u>	<u>dall'1.1.2004</u>																																																																											
C1	€ 18,08	€ 23,33																																																																												
C2	€ 15,49	€ 20,00																																																																												
C3	€ 12,91	€ 16,67																																																																												
C4	€ 10,33	€ 13,33																																																																												
<u>Profili</u>	<u>Decorrenza</u>	<u>Profili</u>	<u>Decorrenza</u>																																																																											
da A1 a A4	1.7.1961	B1, B3, C1 e C2	1.1.2000																																																																											
A5	1.1.1984	A6, A7, A8 e A9	1.12.2003																																																																											
B5	1.9.1991	D1	1.12.2003																																																																											
B2 e B4	1.1.1984	D2 ex CCNL 21.4.08 e D3	1.4.2008																																																																											
C3 e C4	1.1.1995	D2 ex CCNL 12.11.12 e D4	1.01.2013																																																																											
Anzianità convenzionale	non prevista																																																																													
Straordinari (limiti e maggiorazioni)	<p>a. lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere che usufruiscono dell'alloggio di servizio: 1. 40%, lavoro domenicale o festivo; 2. 30%, lavoro notturno ordinario (dalle ore 22 alle ore 6); b. lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere che non usufruiscono dell'alloggio di servizio e lavoratori con profilo professionale D: 1. 15%, straordinario diurno fino alla nona ora giornaliera; 2. 20%, straordinario diurno dalla decima ora giornaliera compresa in poi; 3. 30%, lavoro notturno ordinario (dalle ore 22 alle ore 6); 4. 40%, lavoro domenicale o festivo e straordinario notturno; 5. c. lavoratori con profili professionali B e C: 1. 20%, straordinario diurno; 2. 30%, lavoro notturno ordinario (dalle ore 22 alle ore 6); 3. 40%, lavoro domenicale o festivo; straordinario notturno</p>																																																																													
Contrattazione integrativa aziendale o territoriale	la contrattazione di secondo livello potrà aver luogo in sede regionale o aziendale. La durata degli accordi di secondo livello sarà quadriennale																																																																													
Indennità	<p>a. lavoratori con profili professionali A (valori mensili) - indennità supplementari dall'1.1.2011 al 31.12.2014:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4"><u>Profili professionali A3 e A4</u></th> </tr> <tr> <th><u>1.1.2011</u></th> <th><u>1.1.2012</u></th> <th><u>1.1.2013</u></th> <th><u>1.1.2014</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50 vani)</td> <td>0,92</td> <td>0,93</td> <td>0,95</td> <td>0,97</td> </tr> <tr> <td>- per ogni ascensore o montacarichi</td> <td>2,41</td> <td>2,45</td> <td>2,50</td> <td>2,54</td> </tr> <tr> <td>- per ogni scala oltre la prima</td> <td>3,07</td> <td>3,13</td> <td>3,18</td> <td>3,24</td> </tr> <tr> <td>- per ogni citofono con centralino interfono</td> <td>2,08</td> <td>2,11</td> <td>2,15</td> <td>2,19</td> </tr> <tr> <td>- appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione ecc. che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento</td> <td>2,74</td> <td>2,79</td> <td>2,84</td> <td>2,89</td> </tr> <tr> <td>- pulizia scale: per ogni piano a partire dal 6 compreso</td> <td>3,77</td> <td>3,84</td> <td>3,90</td> <td>3,98</td> </tr> <tr> <td>- per pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotis e/o porticati ad uso esclusivo dell'immobile: per superfici superiori a mq 300, ogni 50 mq o frazione superiore a mq 25</td> <td>0,92</td> <td>0,93</td> <td>0,95</td> <td>0,97</td> </tr> <tr> <td>- per pulizia ed innaffiamento spazi a verde¹: per superfici superiori a mq 100, ogni mq 50, o frazione superiore a mq 25</td> <td>0,92</td> <td>0,93</td> <td>0,95</td> <td>0,97</td> </tr> <tr> <td>- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione ²⁻³</td> <td>45,78</td> <td>46,60</td> <td>47,44</td> <td>48,34</td> </tr> <tr> <td>- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione ²⁻³</td> <td>29,01</td> <td>29,54</td> <td>30,07</td> <td>30,64</td> </tr> <tr> <td>- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione ²⁻³</td> <td>16,62</td> <td>16,92</td> <td>17,22</td> <td>17,55</td> </tr> <tr> <td>- ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente abitativo): per ogni unità immobiliare</td> <td>0,59</td> <td>0,60</td> <td>0,61</td> <td>0,63</td> </tr> <tr> <td>- ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente non abitativo): per ogni unità immobiliare</td> <td>0,83</td> <td>0,85</td> <td>0,86</td> <td>0,88</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Profili professionali A3 e A4</u>				<u>1.1.2011</u>	<u>1.1.2012</u>	<u>1.1.2013</u>	<u>1.1.2014</u>	- per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50 vani)	0,92	0,93	0,95	0,97	- per ogni ascensore o montacarichi	2,41	2,45	2,50	2,54	- per ogni scala oltre la prima	3,07	3,13	3,18	3,24	- per ogni citofono con centralino interfono	2,08	2,11	2,15	2,19	- appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione ecc. che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento	2,74	2,79	2,84	2,89	- pulizia scale: per ogni piano a partire dal 6 compreso	3,77	3,84	3,90	3,98	- per pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotis e/o porticati ad uso esclusivo dell'immobile: per superfici superiori a mq 300, ogni 50 mq o frazione superiore a mq 25	0,92	0,93	0,95	0,97	- per pulizia ed innaffiamento spazi a verde ¹ : per superfici superiori a mq 100, ogni mq 50, o frazione superiore a mq 25	0,92	0,93	0,95	0,97	- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione ²⁻³	45,78	46,60	47,44	48,34	- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione ²⁻³	29,01	29,54	30,07	30,64	- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione ²⁻³	16,62	16,92	17,22	17,55	- ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente abitativo): per ogni unità immobiliare	0,59	0,60	0,61	0,63	- ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente non abitativo): per ogni unità immobiliare	0,83	0,85	0,86	0,88
	<u>Profili professionali A3 e A4</u>																																																																													
	<u>1.1.2011</u>	<u>1.1.2012</u>	<u>1.1.2013</u>	<u>1.1.2014</u>																																																																										
- per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50 vani)	0,92	0,93	0,95	0,97																																																																										
- per ogni ascensore o montacarichi	2,41	2,45	2,50	2,54																																																																										
- per ogni scala oltre la prima	3,07	3,13	3,18	3,24																																																																										
- per ogni citofono con centralino interfono	2,08	2,11	2,15	2,19																																																																										
- appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione ecc. che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento	2,74	2,79	2,84	2,89																																																																										
- pulizia scale: per ogni piano a partire dal 6 compreso	3,77	3,84	3,90	3,98																																																																										
- per pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotis e/o porticati ad uso esclusivo dell'immobile: per superfici superiori a mq 300, ogni 50 mq o frazione superiore a mq 25	0,92	0,93	0,95	0,97																																																																										
- per pulizia ed innaffiamento spazi a verde ¹ : per superfici superiori a mq 100, ogni mq 50, o frazione superiore a mq 25	0,92	0,93	0,95	0,97																																																																										
- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione ²⁻³	45,78	46,60	47,44	48,34																																																																										
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione ²⁻³	29,01	29,54	30,07	30,64																																																																										
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione ²⁻³	16,62	16,92	17,22	17,55																																																																										
- ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente abitativo): per ogni unità immobiliare	0,59	0,60	0,61	0,63																																																																										
- ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente non abitativo): per ogni unità immobiliare	0,83	0,85	0,86	0,88																																																																										

- intervento su ascensori:				
• in caso di 1 ascensore	2,97	3,02	3,07	3,13
• in caso di 2 ascensori	4,15	4,23	4,30	4,38
• in caso di 3 ascensori	5,34	5,43	5,53	5,64
• in caso di 4 ascensori	6,52	6,64	6,76	6,89
• in caso di 5 o più ascensori	7,71	7,85	7,99	8,14
- di apertura del portone	5,93	6,04	6,15	6,26
- di chiusura del portone	5,93	6,04	6,15	6,26
- di reperibilità	11,86	12,07	12,29	12,52
- indennità stabile con più ingressi				
• in caso del 2 ingresso	50,69	51,60	52,53	53,53
• in caso di ulteriori ingressi, per ogni ingresso oltre il 2	25,34	25,79	26,26	26,76
	Profili professionali A1, A2 e A5			
	1.1.2011	1.1.2012	1.1.2013	1.1.2014
- per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50 vani)	0,83	0,85	0,86	0,88
- per ogni ascensore o montacarichi	2,19	2,23	2,27	2,31
- per ogni scala oltre la prima	2,79	2,84	2,89	2,94
- per ogni citofono con centralino interfono	1,89	1,92	1,96	1,99
- appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione ecc. che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento	2,49	2,54	2,58	2,63
- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione ²⁻³	45,78	46,60	47,44	48,34
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione ²⁻³	29,01	29,54	30,07	30,64
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione ²⁻³	16,62	16,92	17,22	17,55
- ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente abitativo): per ogni unità immobiliare	0,59	0,60	0,61	0,63
- ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente non abitativo): per ogni unità immobiliare	0,83	0,85	0,86	0,88
- intervento su ascensori:				
• in caso di 1 ascensore	2,97	3,02	3,07	3,13
• in caso di 2 ascensori	4,15	4,23	4,30	4,38
• in caso di 3 ascensori	5,34	5,43	5,53	5,64
• in caso di 4 ascensori	6,52	6,64	6,76	6,89
• in caso di 5 o più ascensori	7,71	7,85	7,99	8,14
- di apertura del portone	5,93	6,04	6,15	6,26
- di chiusura del portone	5,93	6,04	6,15	6,26
- di reperibilità	11,86	12,07	12,29	12,52
- indennità stabile con più ingressi				
• in caso del 2 ingresso	45,64	46,46	47,29	48,19
• in caso di ulteriori ingressi, per ogni ingresso oltre il 2	22,81	23,22	23,64	24,09
	Profili professionali A6 e A7			
	1.1.2011	1.1.2012	1.1.2013	1.1.2014
- per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50 vani)	0,88	0,90	0,91	0,93
- per ogni ascensore o montacarichi	2,31	2,35	2,39	2,43
- per ogni scala oltre la prima	2,94	2,99	3,04	3,10
- per ogni citofono con centralino interfono	1,98	2,02	2,06	2,10
- appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione ecc. che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento	2,63	2,67	2,72	2,77
- ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente abitativo): per ogni unità immobiliare	0,59	0,60	0,61	0,63
- ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente non abitativo): per ogni unità immobiliare	0,83	0,85	0,86	0,88
- di apertura del portone	5,93	6,04	6,15	6,26
- di chiusura del portone	5,93	6,04	6,15	6,26
- di reperibilità	11,86	12,07	12,29	12,52
- indennità stabile con più ingressi				
• in caso del 2 ingresso	48,33	49,20	50,09	51,04
• in caso di ulteriori ingressi, per ogni ingresso oltre il 2	24,17	24,60	25,05	25,52
	Profili professionali A8 e A9			
	1.1.2011	1.1.2012	1.1.2013	1.1.2014
- per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50 vani)	0,91	0,93	0,95	0,96
- per ogni ascensore o montacarichi	2,41	2,45	2,49	2,54
- per ogni scala oltre la prima	3,07	3,12	3,18	3,24
- per ogni citofono con centralino interfono	2,07	2,11	2,15	2,19
- appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione ecc. che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento	2,74	2,79	2,84	2,89
- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione ²⁻³	45,73	46,55	47,39	48,29
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione ²⁻³	28,98	29,50	30,04	30,61
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione ²⁻³	16,60	16,90	17,20	17,53
- ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente abitativo): per ogni unità immobiliare	0,59	0,60	0,61	0,63
- ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente non abitativo): per ogni unità immobiliare	0,83	0,85	0,86	0,88

RETRIBUTIVI	- intervento su ascensori:				
	• in caso di 1 ascensore	2,97	3,02	3,07	3,13
	• in caso di 2 ascensori	4,15	4,23	4,30	4,38
	• in caso di 3 ascensori	5,34	5,43	5,53	5,64
	• in caso di 4 ascensori	6,52	6,64	6,76	6,89
	• in caso di 5 o più ascensori	7,71	7,85	7,99	8,14
	- di apertura del portone	5,93	6,04	6,15	6,26
	- di chiusura del portone	5,93	6,04	6,15	6,26
	- di reperibilità	11,86	12,07	12,29	12,52
	- indennità stabile con più ingressi				
• in caso del 2 ingresso	51,04	51,96	52,90	53,90	
• in caso di ulteriori ingressi, per ogni ingresso oltre il 2	25,52	25,98	26,45	26,95	
<p>¹ Nell'ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi si cui sopra sono ridotti del 50%</p> <p>² Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%</p> <p>³ Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento, l'indennità per la conduzione delle medesime è di € 13,16</p> <p>⁴ A decorrere dall'1.1.2020, le attuali indennità per ritiro raccomandate pari ad € 0,63 e € 0,88 vengono corrisposte ai lavoratori che svolgono la sola funzione di ritiro della posta raccomandata. Laddove ai lavoratori venga assegnata la mansione di ritiro non solo della posta raccomandata, ma anche dei pacchi (Amazon, corrieri, ecc.), le indennità sono complessivamente le seguenti: € 1,00 per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso abitativo; € 1,30 per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso non abitativo.</p> <p>b. indennità sostitutive o rimborsi (valori mensili) da corrispondere, in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lettere f), g) e h) dell'art. 101 del CCNL, ai lavoratori con profili professionali A: 1. alloggio, per ogni vano (limitatamente ai sostituti non conviventi: art. 25, c. 1) € 11,50; 2. alloggio (limitatamente al periodo di prova: art. 31, c. 2): € 123,31; 3. energia elettrica (nei valori previsti dagli enti erogatori nella prima fascia): 40 kwh; 4. riscaldamento (per il periodo di accensione previsto localmente dalla normativa nazionale): € 33,96; c. ai lavoratori turnisti, quando i turni sono avvicendati a rotazione, sarà riconosciuta una maggiorazione del 27% da attribuire allo stipendio mensile indipendentemente dal turno diurno o notturno effettuato dal lavoratore; d. ai lavoratori con profilo professionale D1, addetti alla vigilanza nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale, verrà corrisposta un'indennità aggiuntiva pari a € 55,53 dall'1.1.2011; € 56,53 dall'1.1.2012; € 57,54 dall'1.1.2013; € 58,64 dall'1.1.2014. e. ai lavoratori con profili professionali A, B e D3 ai quali venga affidato lo svolgimento del servizio di raccolta e/o confezionamento e/o trasporto e/o movimentazione dei rifiuti, a decorrere dall'1.1.2014 (Accordo Integrativo 9.10.2013), fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore esistenti, vengono corrisposte le seguenti indennità minime da calcolarsi sul numero effettivo delle unità immobiliari costituenti il condominio oppure l'immobile in caso di proprietà indivisa, che sono suscettibili di produrre rifiuti: 1. Confezionamento sacchi/bidoni rifiuti: € 0,50 per ciascuna unità immobiliare; 2. Movimentazione rifiuti fino al punto di raccolta sulla pubblica via, in caso di movimentazione degli stessi in prossimità dell'immobile (e comunque in un raggio di 50 metri da questo): € 1,00 per ciascuna unità immobiliare; 3. Movimentazione rifiuti fino alle speciali "isole di raccolta" previste dal Comune o dall'Ente che provvede alla raccolta: € 1,50 per ciascuna unità immobiliare; 4. Le indennità previste ai punti 2 e 3 sono alternative fra loro e cumulative con l'eventuale indennità di cui al punto 1. A decorrere dall'1.1.2020, oltre a quanto sopra, viene prevista un'indennità aggiuntiva di € 0,50 per ciascuna unità immobiliare ove al lavoratore venga assegnata anche la mansione della lavatura dei bidoni utilizzati per la raccolta dei rifiuti</p>					
Mansioni discontinue	non previste				
Cottimo, magg. garantita	non previsto				
Erogazione TFR	valori convenzionali mensili per la determinazione del TFR: a. alloggio: € 19,34 b. energia: € 1,72; c. riscaldamento: € 1,72. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2120 del C.C. a proposito delle anticipazioni, limitatamente alle quote di T.F.R. che matureranno a decorrere dall'1.1.2013, il datore di lavoro, su richiesta del lavoratore e per non più di una volta l'anno, sarà tenuto a corrispondere anticipazioni del T.F.R. nella misura del 50% di quanto maturato, al netto di eventuali quote destinate alla previdenza complementare nonché di quelle già corrisposte allo stesso lavoratore, per qualsiasi altro titolo				
Vitto e alloggio	nessuna particolarità				
Ferie	a. lavoratori con profili professionali A, C e D: 26 giorni lavorativi (escluse le sole domeniche e le festività nazionali, infrasettimanali e il Santo Patrono); b. lavoratori con profili professionali B, che non prestano attività in tutti i giorni della settimana: 30 giorni di calendario. Entro il 31 gennaio di ogni anno il lavoratore avrà facoltà di scegliere metà del periodo di ferie da godere nell'anno in corso, esclusi in ogni caso i periodi dall'1.7 al 31.8 e dal 20.12 al 10.1; in caso di mancato esercizio della facoltà di scelta, nonché per il restante 50% del periodo, in caso di avvenuta scelta da parte del lavoratore, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore stesso la collocazione del periodo di ferie, da effettuare nel periodo dall'1.4 al 31.3 dell'anno successivo				
Permessi retribuiti	a. 3 giorni di calendario per lutto familiare (morte di parenti entro il secondo grado o di affini entro il primo grado); b. ai componenti dalla RSU, per l'espletamento del loro mandato				
Riduzione orario	a. 60 ore annue: per i lavoratori con profili professionali A; b. 20 ore annue: da riproportinarsi sulla base dell'orario previsto dal contratto individuale di lavoro, per i lavoratori con profili professionali B; c. 28 ore annue per i lavoratori con profili professionali C e D. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadono e saranno pagati con la retribuzione oraria determinata secondo quanto previsto dal CCNL. È ammesso il cumulo dei permessi non fruiti entro l'anno con quelli dell'anno successivo				
Festività	a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11 trova compensazione in corrispondenti normative relative ai permessi ed agli orari di lavoro. Il trattamento economico spettante, per la mancata prestazione conseguente alla fruizione del riposo festivo, è il seguente: 1. per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (profili professionali A, C e D) la normale retribuzione mensile non subirà alcuna decurtazione; 2. per i lavoratori retribuiti in misura oraria (profili professionali B), verrà corrisposto un compenso pari ad 1/6 della normale retribuzione settimanale, rapportata all'orario medio effettuato. A tutti i lavoratori, assenti per riposo settimanale, sia esso cadente la domenica o in altro giorno della settimana, e quando tale giorno coincida con una delle festività, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, una giornata di retribuzione contrattuale (1/26 della retribuzione mensile ovvero 1/6 di quella settimanale)				
Festività soppresse	4 giorni di permessi retribuiti per le ex festività soppresse				
Flessibilità orario contrattuale	nessuna particolarità				
Permanenza massima passaggio cat. superiore	vedere tabella retributiva				
Passaggio qualifica superiore	nessuna particolarità				
Malattia	a. conservazione del posto fino 180 giorni di calendario per ogni evento, con il massimo di 180 giorni nell'arco di un anno civile (1.1 - 31.12 di ogni anno); b. trattamento economico per i giorni di malattia successivi al 30.4.2008: il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore interessato una indennità giornaliera (con esclusione della giornata di riposo settimanale), nelle seguenti misure: 1. fino al 20° giorno: una indennità pari al 60% della retribuzione media globale lorda giornaliera con un minimo di € 28,00. In caso di malattia di durata continuativa non superiore ai 14 giorni l'indennità giornaliera di cui sopra decorrerà dal 4° giorno di malattia; decorrerà dal 1° giorno in caso di durata della stessa superiore ai 14 giorni. I primi 2 giorni di malattia sono comunque compresi, e quindi computati, nel limite dei 180 giorni di corresponsione dell'indennità, pur restandone esclusi. A decorrere dall'1.1.2020, le parti prevedono che il periodo				

ASSENZE		di carenza sia comunque indennizzato per le malattie di durata superiore a 9 giorni anziché 14 giorni (dall'1.1.2022, per le malattie di durata superiore a 8 giorni anziché 9 giorni);; A) dal 21° al 60° giorno compreso: un'indennità pari al 68% della retribuzione media globale lorda giornaliera, con un minimo di € 31,00; B) dal 61° giorno compreso in poi: un'indennità pari al 73% della retribuzione media globale lorda giornaliera, con un minimo di € 31,00. Tali indennità verranno corrisposte per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso, con il massimo di 180 giorni per anno civile (1.1-31.12 di ogni anno). Per i lavoratori di nuova assunzione, il diritto alla corresponsione dell'indennità giornaliera prevista decorre dal 1° giorno successivo al terzo mese dall'assunzione. Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte sulla base dell'effettivo orario medio settimanale prestato nei 6 mesi precedenti quello di inizio della malattia																		
	Infortuno	si fa riferimento alle norme contenute nel DPR 30.6.1965, n. 1124 (Testo Unico Infortunati)																		
	Maternità	vale quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001, Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali																		
	Congedo matrimoniale	15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione																		
	Permessi	ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali con riferimento alle norme di legge vigenti																		
	Sospensione/riduzione lavoro o CIG	nessuna particolarità																		
	Aspettative	non previste																		
GESTIONE	Prova	a. lavoratori con i profili professionali A e D: 2 mesi; b. lavoratori con profili professionali B (indipendentemente dal numero delle ore prestate in ogni giornata: 1. B1, giorni 30 di effettivo lavoro; 2. B2, giorni 20 di effettivo lavoro; 3. B3, giorni 15 di effettivo lavoro; 4. B4, giorni 15 di effettivo lavoro; 5. B5, giorni 6 di effettivo lavoro; c. per i lavoratori con profili professionali C: 1. C1 e C2, giorni 180 di calendario; 2. C3, giorni 60 di effettivo lavoro; 3. C4, giorni 30 di effettivo lavoro																		
	Preavviso	a. profili professionali A: 3 mesi per i lavoratori che usufruiscono dell'alloggio; 45 giorni di calendario per i lavoratori che non usufruiscono dell'alloggio. In caso di eliminazione del servizio di portierato il datore di lavoro è tenuto a dare un periodo di preavviso di 12 mesi (sostitutivo del preavviso di cui sopra); b. profili professionali B: 2 settimane per i lavoratori con profilo professionale B5; 20 giorni di calendario per i lavoratori con profilo professionale da B1 a B4; c. profili professionali C: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Anzianità</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">fino a 5 anni</th> <th style="text-align: center;">oltre 5 anni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1</td> <td style="text-align: center;">60 giorni</td> <td style="text-align: center;">90 giorni</td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td style="text-align: center;">45 giorni</td> <td style="text-align: center;">60 giorni</td> </tr> <tr> <td>C3</td> <td style="text-align: center;">30 giorni</td> <td style="text-align: center;">45 giorni</td> </tr> <tr> <td>C4</td> <td style="text-align: center;">20 giorni</td> <td style="text-align: center;">30 giorni</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">} I giorni si intendono di calendario</p> c. profilo professionale D1: 45 giorni di calendario. Il preavviso avrà decorrenza dal 1° al 16° giorno del mese (esclusi i profili professionali B). Durante il periodo di prova il contratto può essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti; solo nel rapporto di portierato, le parti devono dare, entro il periodo di prova, un preavviso di 10 giorni	Anzianità				fino a 5 anni	oltre 5 anni	C1	60 giorni	90 giorni	C2	45 giorni	60 giorni	C3	30 giorni	45 giorni	C4	20 giorni	30 giorni
	Anzianità																			
		fino a 5 anni	oltre 5 anni																	
C1	60 giorni	90 giorni																		
C2	45 giorni	60 giorni																		
C3	30 giorni	45 giorni																		
C4	20 giorni	30 giorni																		
Tirocinio	non regolamentato																			
Apprendistato	Nuovo Testo Unico apprendistato (ai sensi del D.Lgs 167/2011) - Disciplina generale: a. prova: la durata del periodo di prova è determinata dalle parti contrattuali in base alla durata del contratto, al profilo professionale e al livello di inquadramento, tenuto conto dei limiti massimi stabiliti dal CCNL vigente; b. in caso di malattia, infortunio, maternità o altra causa documentata superiore a 30 giorni, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo di assenza. c. Recesso: durante il periodo di formazione il recesso è illegittimo se non in presenza di giusta causa o giustificato motivo. Le parti possono recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione ai sensi dell'art. 2118 C.C.; <i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere</i> - a. Limiti di età: può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero 17 anni se in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005. b. Sfera di applicazione: può essere stipulato solo per i profili professionali B1, B2, B4, C3, C4, D1 e D3; c. Durata: 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei profili professionali B2, B4, C4, D1 e D3; 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei profili professionali B1 e C3. d. Retribuzione: determinata in percentuale sul salario conglobato definito dal CCNL: 1° periodo, pari ad 1/3 della durata complessiva; 80%; 2° periodo, pari ad 1/3 della durata complessiva, 85%; 3° periodo, pari ad 1/3 della durata complessiva, 90%; e. Part-time: con orario non inferiore alle 24 ore settimanali; f. Formazione: vedere allegato n. 13 del Verbale di Riunione 12.11.2012. <i>Apprendistato professionalizzante in cicli stagionali</i> - nel caso di assunzione di apprendisti a servizio di residenze turistiche private a carattere stagionale è possibile stipulare contratti con durata limitata alla stagionalità. In questo caso è consentita la stipula di più contratti di apprendistato a carattere stagionale anche con il medesimo lavoratore purché fra un contratto e l'altro non intercorra un periodo di tempo superiore ad un anno e la sommatoria dei diversi contratti non superi i periodi di durata massima prevista dal CCNL. La durata della formazione sarà riproporzionata in base all'effettiva durata di ciascun contratto di apprendistato. (il periodo di prova si applica solo al primo contratto stagionale). NB: per tutto quanto non previsto dal presente CCNL si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per i contratti oggi in essere continuano ad applicarsi le disposizioni legislative e contrattuali in vigore alla data di assunzione, fino alla loro naturale scadenza																			
Contratto tempo determinato	oltre ai casi previsti dalla legge, è ammesso nelle seguenti ulteriori ipotesi: a. sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; b. sostituzione di lavoratori assenti per ferie e permessi; c. sostituzione di lavoratori assenti per aspettative, per le quali comunque sia legalmente previsto l'obbligo della conservazione del posto; d. sostituzione di lavoratori impegnati in attività formative; e. sostituzione di lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale; f. a servizio di residenze turistiche a carattere stagionale ovvero con mansioni relative a strutture, impianti o apparati con funzionamento limitato solo ad alcuni periodi nell'anno; g. per supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro; h. per lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione; i. per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno; l. a conclusione di un periodo di tirocinio o stage; m. per l'inserimento di lavoratori con età superiore ai 55 anni; n. per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale; o. per esigenze connesse ad eccezionali cause di forza maggiore e/o calamità naturali. I contratti a tempo determinato non potranno superare il 10% dei lavoratori a tempo indeterminato (possibilità di stipulare comunque 1 contratto a termine). Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti conclusi per le ipotesi di cui alle lettere d), e), g), h), i), l), ed m). Sono inoltre esenti i contratti non rientranti nelle tipologie di cui sopra, di durata non superiore ai 7 giorni, compresa l'eventuale proroga. Il termine del contratto può essere prorogato solo quando la durata iniziale sia inferiore a 3 anni. La proroga è ammessa una sola volta a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato																			
Part time	a. lavoratori con profili professionali A: La distribuzione orizzontale sarà consentita con un orario inferiore a quello contrattualmente previsto per i portieri che usufruiscono dell'alloggio e per quelli che non usufruiscono dell'alloggio, con un massimo rispettivamente di 36 e 32 ore ed un minimo, rispettivamente, di 20 e 16 ore settimanali. Per i soli lavoratori conviventi con portieri che usufruiscono dell'alloggio si può instaurare un rapporto con un minimo di 12 ore settimanali. Ai soli fini del completamento del servizio, per le portinerie servite a tempo pieno, potranno essere instaurati rapporti con meno di 15 ore settimanali e di 3 ore giornaliere. Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario è consentito con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative: 1. necessità di manutenzione ordinaria e/o straordinaria agli impianti, che non possa essere eseguita nel corso del normale orario di lavoro; 2. altre similari necessità connesse con le funzioni di sorveglianza e/o custodia del portiere. b. lavoratori con profili professionali C: potranno																			

GESTIONE		essere instaurati rapporti di norma entro una fascia da 12 a 30 ore settimanali di lavoro. Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario è consentito con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative: 1. compilazione dei bilanci, predisposizione di contratti di affitto o di appalto o di analoghe brevi necessità di intensificazione dell'attività; 2. particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortuni di altri dipendenti; c. lavoratori con profilo professionale D . La distribuzione orizzontale sarà consentita con un orario inferiore a quello contrattualmente previsto, con un minimo di 16 ore settimanali ed un massimo di 30 ore settimanali per i lavoratori con profilo professionale D1 e con un minimo di 12 ore settimanali ed un massimo di 30 ore settimanali per i lavoratori con profilo professionale D2 E D3. A decorrere dall'1.1.2014 (Accordo Integrativo 9.10.2013) tale disciplina varrà solo per il profilo professionale D3. Il lavoro supplementare e straordinario sono consentiti con riferimento a specifiche esigenze organizzative connesse con le funzioni di sorveglianza. Normativa comune – a. nel contratto part time orizzontale, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate, sino a concorrenza con il normale orario di lavoro e comunque nel limite di 180 ore annue, da retribuire con la maggiorazione del 27%. Nel caso in cui le prestazioni coincidano con lavoro notturno, domenicale o festivo il compenso sarà ulteriormente maggiorato delle relative percentuali; b. nel contratto part time verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie; c. possibilità di prevedere clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (nel rispetto di un periodo di preavviso di almeno 10 giorni lavorativi) e, nei rapporti di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (nel rispetto di un periodo di preavviso di almeno 2 giorni lavorativi). Al lavoratore cui si applica la clausola di flessibilità spetterà un'indennità pari al 5% della retribuzione
	Lavoro domicilio	non regolamento
	Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale)	a. il contratto può essere concluso esclusivamente a tempo determinato a favore di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; b. il contratto è vietato per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; c. la durata dei contratti stipulati per sostituire lavoratori assenti potrà comprendere i periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne
	Lavoro stagionale	non regolamentato
	Telelavoro	non regolamentato
	Lavoro ripartito (job sharing)	il contratto deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che dovrà essere svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, fermo restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione della distribuzione dell'orario di lavoro. La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Entro il 20.2 di ogni anno i datori di lavoro comunicheranno all'E.B. il numero dei contratti instaurati nell'anno precedente NB: Istituto abrogato dal D.Lgs. 81/2015; disposizione valida per i contratti in essere alla data del 25.6.2015 e fino alla cessazione del rapporto.
	Viaggiatori e piazzisti	non previsti
	Collocamento	nessuna particolarità
	Formazione continua	le parti individuano in FOR.TE (fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio, turismo e servizi), il fondo di riferimento a cui i datori di lavoro del settore potranno aderire
	Previd. integrativa/complem.	le parti convengono di considerare FON.TE il fondo di riferimento. Gli elementi di costo prevedono, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla Previdenza Integrativa, i seguenti valori: a. 0,55% (di cui lo 0, 05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore; b. 1,55% dall'1.6.2010; (2,05% dall'1.6.2013) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del datore di lavoro. delle predette misure lo 0, 05% costituisce la quota associativa; c. una quota del TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo pari al 50%; d. una quota, <i>una tantum</i> , non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,50, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,62 a carico del lavoratore. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.2003 è prevista la integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo
PREVIDENZA ASSISTENZA	Assistenza integrativa	il Fondo è attivo dal 1° novembre 2015 e, conseguentemente, sulla base di quanto previsto dal regolamento dello stesso, le prestazioni sono erogate agli iscritti a partire dal terzo mese successivo alla loro iscrizione e quindi dal 1° febbraio 2016. A copertura del periodo intercorrente dal 1° gennaio 2015 al 30 ottobre 2015 i datori di lavoro versano entro il 16 novembre 2015, per ciascun lavoratore in forza al 1° gennaio 2015, un importo forfettario pari a 2 mensilità del contributo stabilito dall'art. 100 in questione oltre all'"una tantum" per l'iscrizione al Fondo pari a 0,50 euro, e cioè complessivamente: a. per i lavoratori fino a 28 ore settimanali: 4 euro x 2 mesi + 0,50 euro = 8,50 euro; b. per i lavoratori sopra le 28 ore settimanali: 6 euro x 2 mesi + 0,50 euro = 12,50 euro. Tale versamento va effettuato tramite modello F24, utilizzando il codice ASPO. Per i versamenti da effettuarsi dalla data di avvio del Fondo (e cioè dal 1° novembre 2015 in poi), è previsto, per i lavoratori come sopra individuati (e per quelli assunti successivamente al 1° gennaio 2015, per i quali si dovrà procedere al versamento dell'"una tantum" a titolo di iscrizione pari a 0,50 euro), un pagamento del contributo mensile a carico del datore di lavoro, sempre con le modalità previste dall'art. 100 più volte menzionato e, cioè, pari a 6 euro. Tale adeguamento è da considerarsi quale anticipazione nell'ambito del rinnovo contrattuale. Il primo versamento a regime viene effettuato, quindi, entro il 16 dicembre 2015 sempre tramite modello F24, utilizzando il codice ASPO (con inserimento del codice ASPO anche nella denuncia INPS UniEmens). Quelli relativi alle mensilità susseguenti verranno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza, sempre tramite il modello F24 con codice ASPO
	Ente Bilaterale	è istituito l'Ente bilaterale Ebinprof con lo scopo di: a. analizzare l'evoluzione strutturale del settore; b. predisporre studi e ricerche; c. formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale; d. collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali; e. predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali; f. ricevere copia degli accordi di secondo livello; g. istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri. In via ordinaria costituiscono entrate dell'Ente: a. i contributi versati dall'INPS e destinati all'Ente dalle Parti Sociali in occasione dei rinnovi o delle modifiche del C.C.N.L. ai fini di permettere all'Ente stesso il perseguimento delle proprie funzioni che sono volte a sviluppare i rapporti sindacali ed a sviluppare la situazione di miglioramento contrattuale; b. liberalità versate da enti o singoli privati; c. le rivalutazioni, i rendimenti, gli interessi attivi e di mora, le rendite e i ricavi ed i proventi di gestioni. Fondo Coasco - È istituito il Fondo Coasco, organismo paritetico composto per il 50% da Confedilizia e per il 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltuccs-Uil, avente come scopo primario quello di riscuotere il contributo di assistenza contrattuale (art. 6 del CCNL) e di destinarlo al funzionamento degli strumenti contrattuali (allegato n. 15, Verbale di Riunione 12.11.2012)
	Polizze vita	non prevista
	Polizze infortuni	non previste
	Quadri	ai quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese legali e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili e penali per cause relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. Il datore di lavoro è tenuto altresì ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni